



sei in: [home](#) > [formazione lavoro](#) > [professioni](#) > **contributi per la tutela della...**

professioni



NORMATIVA

INCENTIVI

**CONTRIBUTI PER LA
TUTELA DELLA
MATERNITÀ E DELLA
PATERNITÀ**

sostituzione del/della
professionista

servizio di custodia
socio-educativa

**servizi educativi e
ricreativi extrascolastici
o estivi**

servizi socio-educativi e
assistenziali domiciliari
a favore dei minori con
handicap grave

REGISTRO
REGIONALE

ORGANI COLLEGIALI

contatti

**Servizio affari
generali, innovazione
e professioni**

Antonella Canelli

indirizzo

**TRIESTE - Via San
Francesco 37**

telefono

0403775097

e-mail

Sabina Verzier

indirizzo

**TRIESTE - Via San
Francesco 37**

telefono

0403775098

e-mail

servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi

Indice dei contenuti

- [Tipo di intervento](#)
- [A chi si rivolge](#)
- [Requisiti](#)
- [Caratteristiche dei servizi educativi e ricreativi extrascolastici](#)
- [Caratteristiche dei servizi educativi e ricreativi estivi](#)
- [Quando presentare la domanda](#)
- [Cumulabilità degli interventi](#)

Tipo di intervento

Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità.

L'intervento è riferito a professionisti con:
figli minori di età compresa tra 6 e 14 anni;
figli di età compresa tra 6 a 18 anni, in caso di minori disabili.

[torna su](#)

A chi si rivolge

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali che esercitano l'attività professionale in forma individuale.

Professionisti non ordinistici che esercitano l'attività professionale in forma individuale e che siano aderenti ad associazioni, inserite nel registro regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004.

▣ **Regionale previsto dall'art. 4 della LR 13/2004**

[torna su](#)

Requisiti

Residenza nel Friuli Venezia Giulia.

Svolgimento dell'attività in forma individuale con studio o sede operativa stabile in Friuli Venezia Giulia.

Svolgimento di un'attività esclusivamente professionale.

Gli interessati non devono essere:

- lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time)
 - collaboratori di impresa familiare
 - artigiani
 - commercianti
 - coltivatori diretti
 - titolari di impresa
 - amministratori di società di persone e di società di capitali
- Età non superiore ai 45 anni alla data della presentazione della domanda di intervento contributivo.

L'ammissione all'intervento per i servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi è consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 30.000,00 euro.

In caso di famiglia monogenitoriale, il valore ISEE non può essere superiore a 20.000,00 euro.

[torna su](#)

Caratteristiche dei servizi educativi e ricreativi extrascolastici

I servizi educativi e ricreativi extrascolastici devono costituire un'opportunità pomeridiana per bambini e ragazzi fruibile nel periodo invernale in corrispondenza della durata dell'anno scolastico.

L'intervento deve sostanziare un'attività di sostegno allo studio, di laboratorio espressivo, di aggregazione ludica, di ricerca ad indirizzi particolari, di guida a percorsi di conoscenza e formazione, deve realizzare un percorso di crescita in collaborazione con le realtà associative presenti sul territorio, deve essere organizzato da strutture pubbliche o private a ciò legittimate.

Il servizio può avere una durata massima di 12 mesi.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese mensilmente sostenute, comprese eventuali tasse di iscrizione, fermo restando il limite massimo di 100,00 euro mensili.

Nel caso di

- famiglia monogenitoriale

- famiglia numerosa costituita da quattro o più figli minori conviventi
- famiglia con figlio minore disabile convivente
il contributo è pari al 70% delle spese mensilmente sostenute. Per ciascun figlio minore convivente oltre al minore beneficiario dell'intervento, il contributo è elevato del 5%, fermo restando il limite massimo di 225,00 euro mensili.

[torna su](#)

Caratteristiche dei servizi educativi e ricreativi estivi

L'intervento deve garantire l'opportunità di utilizzo del tempo libero con attività ricreative e di qualità a bambini e ragazzi, deve presentare prospettive di innovazione e fornire strumenti utili per impostare una campagna di aggregazione e comunicazione sociale, deve trasformare una parte del periodo estivo in tempo di gioco favorendo lo sviluppo di relazioni significative tra i minori e gli educatori, attraverso attività aggregative, educative e di svago: laboratori, attività di contatto con gli animali, il territorio, l'ambiente, la natura, soggiorni estivi, attività sportive, scambi alla pari e gemellaggi deve essere organizzato da strutture pubbliche o private a ciò legittimate.

Il servizio può avere una durata massima di 2 settimane.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese sostenute, comprese eventuali tasse di iscrizione, fermo restando il limite massimo di 200,00 euro mensili.

Nel caso di

- famiglia monogenitoriale
- famiglia numerosa costituita da quattro o più figli minori conviventi
- famiglia con figlio minore disabile convivente
il contributo è pari al 70% delle spese sostenute. Per ciascun figlio minore convivente oltre al minore beneficiario dell'intervento, il contributo è elevato del 5%, fermo restando il limite massimo di 375,00 euro mensili.

[torna su](#)

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata anteriormente alla data di inizio dei servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi.

[torna su](#)

Cumulabilità degli interventi

Gli interventi di:

- sostituzione del professionista;
- servizi di custodia socio educativa;
- servizi educativi e ricreativi extrascolastici o estivi;
- servizio socio-educativo e assistenziale domiciliare a favore dei minori con handicap grave;
sono ripetibili e cumulabili tra di loro, fermo restando il limite massimo di fruizione pari a 12 mesi frazionabili nel tempo.
Non è consentita la cumulabilità degli interventi tra professionisti appartenenti allo stesso nucleo familiare

[torna su](#)

ultimo aggiornamento: mercoledì 13 luglio 2011

NORMATIVA

- Legge regionale 22 aprile 2004 n. 13
interventi in materia di professioni
- Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2009, n. 347

MODULISTICA

»